



STATUTO
dell'Associazione
"DONNE INSIEME - Organizzazione di volontariato - ETS"

Art. 1) Costituzione, sede e durata

E' **costituita** un'Associazione **denominata**

"DONNE INSIEME - Organizzazione di volontariato - ETS"

In breve **"DONNE INSIEME - ODV - ETS"**

L'utilizzo delle locuzioni "Ente del Terzo Settore" e l'acronimo "ETS" potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Associazione è dedicata alla memoria di Renata Fonte

L'Associazione ha **sede** nel Comune di Lecce, in via Lequile n.30

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, succursali ed uffici nel territorio salentino.

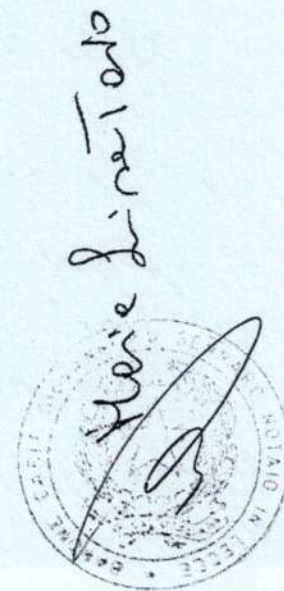
L'Associazione ha **durata** a tempo indeterminato.

Art. 2) Finalità, Scopo e Attività dell'Associazione

La **finalità** dell'Associazione è quella di fornire assistenza sociale e socio-sanitaria alle donne ed ai minori, diretta a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio economico e sanitario. L'Associazione intende affrontare le tematiche riguardanti le donne socialmente escluse, il territorio esposto ai rischi di degrado sociale, i servizi di sostegno alle varie forme di disagio per poter consentire di rinforzare una politica sociale a favore delle donne e dei minori.

L'Associazione persegue, quindi, **senza scopo di lucro**, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (art.5, lettera a del CTS);
- B) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (art.5, lettera w del CTS),
- C) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5, lettera v del CTS);
- D) formazione universitaria e post-universitaria e formazione



extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5, lettera g ed l del CTS).

E) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5, lettera h del CTS)

F) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.5, lettera z del CTS).

In particolare, l'Associazione si propone di contrastare e prevenire la violenza di genere anche attraverso la gestione di Centri Antiviolenza e case rifugio

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) **colloqui telefonici:** con cui vengono raccolte le richieste di aiuto, garantendo la riservatezza e il rispetto della privacy e sono fornite le prime informazioni utili.

b) **Colloqui personali:** con cui si offrono sostegno e informazioni specifiche, affinché ogni donna possa trovare, con i propri tempi, la soluzione adatta a sé e alla propria situazione e si attivi per cercare le modalità più opportune per proteggersi e proteggere i propri figli e figlie. A tutte le donne viene garantita la massima riservatezza, presupposto fondamentale per la protezione dalla violenza.

c) **Consulenza e sostegno legale:** l'obiettivo è quello di consentire alle donne vittime di violenza, di conoscere i propri diritti e le eventuali responsabilità, supportandole ed offrendo loro cura e sostegno per tutto l'iter legale.

d) **Servizio di sostegno nei procedimenti legali:** le operatrici dell'Associazione sono testimoni della donna vittima, nei procedimenti sia penali che civili, in qualità di persone informate sui fatti. L'Associazione è Testimone nelle denunce delle Donne sia nella fase delle indagini preliminari sia nella fase processuale dei procedimenti civili e penali e può costituirsi parte civile nei procedimenti penali che vedono le donne vittime dei reati di violenza di genere anche quando connessi ad altri di stampo mafioso

e) **Consulenza e sostegno psicologico:** attraverso colloqui strutturati sulla base di un progetto personalizzato si sostengono sia le donne vittime di violenza che, in alcuni casi, la rete familiare di appartenenza, nella elaborazione della situazione di disagio e nella costruzione di un progressivo percorso di fuoriuscita dalla violenza.

f) **Valutazione del rischio.**

g) **Gruppi di autoaiuto:** incontri guidati per donne che vivono esperienze di disagio nelle relazioni affettive; per donne che desiderano confrontarsi e condividere con altre donne la propria esperienza; per donne che desiderano rivedere il loro modo di stare in una relazione; al fine di:

- o condividere e confrontarsi con altre donne
- o dire no alla violenza e al maltrattamento
- o individuare percorsi di cambiamento e di autoprotezione
- o riflettere su di sé e sulle proprie scelte sentimentali
- o valorizzare le proprie risorse e recuperare la fiducia in sé stesse

h) Orientamento e accompagnamento al lavoro: L'esigenza di un inserimento lavorativo rappresenta il punto di partenza per l'autodeterminazione della donna vittima di violenza ed è molto stimolata anche dai programmi antiviolenza dai quali il Centro Antiviolenza attinge risorse per poterlo realizzare e rendere questa opportunità concreta e perseguibile.

i) Orientamento all'autonomia abitativa: L'esperienza delle case rifugio e dell'ospitalità di pre-autonomia offrono alle donne che decidono di uscire dalla violenza soluzioni di prima emergenza e soluzioni di seconda accoglienza. Gli obiettivi delle case di seconda accoglienza sono quelli di prevenzione per ridurre il rischio di rientro della donna presso la fonte della violenza per mancanza di possibilità di sostenere una vita autonoma e il recupero dell'autonomia da parte della donna e ri-costruzione di un clima sereno ed equilibrato a beneficio dei minori. Soluzioni che prevedono un affiancamento costante ed un accompagnamento, che supportino la donna nel processo di autodeterminazione e di autonomia.

l) Servizio di sostegno: Accompagnamento struttura d'emergenza, pronto soccorso, forze dell'ordine

m) Attività di ricerca: in collaborazione con l'Università del Salento, sviluppa progetti di ricerca.

n) Prevenzione e sensibilizzazione sul territorio: Costante e proficua presenza nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi alla legalità e alla non violenza. I ragazzi riflettono sulle tematiche e sviluppano prodotti e risultati che spesso poi presentano in occasione della Festa della Legalità.

o) Promozione della cultura della non violenza, della legalità dell'antimafia, sul territorio e nelle scuole: incontri programmati nelle scuole di ogni ordine e grado; partecipazione ad eventi, assemblee, seminari nelle scuole, nei comuni, nelle iniziative di sensibilizzazione al tema; partecipazione ad indagini e ricerche con il mondo universitario e della ricerca.

L'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- Allestire e/o organizzare rappresentazioni teatrali, mostre, convegni;
- Pubblicare e divulgare libri, riviste, studi e testi relativi ai problemi sociali.
- Organizzazione di eventi afferenti alle tematiche della violenza di genere, prevenzione e contrasto della stessa

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'Associazione, al fine di perseguire il proprio scopo, può partecipare ad altre associazioni o enti aventi finalità simili o analoghe alle proprie.

Art. 3) Fondatori, Associati

L'Associazione è organizzata secondo principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.



Sono **Fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Sono **Associati** coloro che, condividendo i principi e gli scopi dell'Associazione, vi aderiscono e collaborano al perseguimento delle finalità istituzionali e all'esercizio delle attività dell'Ente.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi all'Associazione;
- b) essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- c) esaminare i libri sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) non assumere comportamenti contrari allo spirito e alle finalità dell'Associazione;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 4) Ammissione degli Associati e Versamenti

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo una **domanda** per iscritto che contenga, oltre alle proprie generalità, un impegno a partecipare alla vita associativa, al rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti dell'Associazione e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli organi dell'Associazione.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In caso di ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. In caso di rigetto il richiedente può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Il Consiglio direttivo, ogni anno, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di **iscrizione** all'Associazione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti fatti all'Associazione, sia quelli volontari che quelli previsti per l'iscrizione annuale sono comunque a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Art. 5) Volontari e Lavoratori

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di **volontari**.

Sono volontari coloro che, associati o non associati, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione, in modo non occasionale il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione e nei limiti stabiliti dalla normativa e dal Consiglio Direttivo.

I volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'Associazione può assumere **lavoratori dipendenti** o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può **recedere** in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso, salvo che ricorra giusta causa, ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso; il recesso non libera il recedente dall'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso il recesso non dà diritto alla ripetizione



Linea 100



di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che, non rispetti i regolamenti dell'Associazione e le delibere del Consiglio Direttivo o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere **escluso** con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Può essere escluso, altresì, l'Associato che non versi entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale la quota associativa. L'associato decaduto per tale motivo, può comunque presentare una nuova domanda di ammissione che dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione; contro detta deliberazione, entro lo stesso termine appena indicato, l'Associato può chiedere al Consiglio Direttivo che sull'esclusione si pronunci l'assemblea. Resta ferma la possibilità per l'associato escluso di far ricorso al collegio arbitrale.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono **Organi** dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) l'Organo di Controllo
- h) l'Organo di Revisione

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

Composizione

L'assemblea degli associati è **composta** da tutti gli associati aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti **compiti**:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi di amministrazione, di

- controllo e di revisione;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) approva i regolamenti;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Convocazione e intervento in assemblea

L'assemblea viene **convocata** per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto, o da almeno tre consiglieri o dall'organo di controllo. In questi casi l'Assemblea deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. L'assemblea è convocata mediante avviso affisso presso i locali della sede dell'Associazione per almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza o inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima dell'assemblea, pubblicato sul sito internet, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (salvo motivi eccezionali, in Provincia di Lecce), dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

Hanno **diritto di voto** tutti gli associati, maggiorenni, iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi **rappresentare** in assemblea da altro associato, che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione, mediante speciale delega scritta. Ogni associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.

Svolgimento

L'Assemblea è **presieduta** dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in subordine, dal componente più anziano



firmato



dei presenti del Consiglio Direttivo;

la **verbalizzazione** dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel **libro verbali** delle adunanze dell'Assemblea.

Il Presidente regola lo svolgimento dell'assemblea; in Assemblea può essere ammesso l'intervento, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla **presenza contestuale** degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in **audio o video conferenza**, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- b) sia consentito al soggetto che redige il verbale di percepire adeguatamente i fatti oggetto di discussione;
- c) sia consentito lo scambio di documentazione fra gli intervenuti e votare simultaneamente sugli argomenti in discussione.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla **presenza** della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a **maggioranza** dei voti espressi dai presenti.

In **seconda convocazione** l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti **modifiche dello Statuto**, l'approvazione del Regolamento, la nomina del Presidente e la destinazione di utili, avanzi di gestione, riserve e fondi occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti agli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni riguardanti **lo scioglimento dell'Associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

Composizione

L'Associazione è **amministrata** da un Consiglio Direttivo che si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 7 (sette), determinato dall'assemblea in sede di nomina, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti **fra gli associati** persone fisiche;

durano in carica **3 (tre) esercizi**, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono **rieleggibili**.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della nomina nel Registro unico nazionale del terzo settore, allorquando sarà istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi viene attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. L'Assemblea **nomina** all'interno del Consiglio Direttivo il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- onorabilità personale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

I componenti **cessano** di far parte del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) decadenza per revoca, in presenza di giusta causa;
- b) dimissioni;
- c) morte;
- d) sopravvenuta incapacità giuridica;
- e) incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancata conferma si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso cessi la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, perché si proceda ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio Direttivo resta in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



La carica di consigliere è **gratuita** salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Competenze

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale dell'Associazione, fra i quali, a mero titolo di esempio, acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate e compiere qualsiasi altro atto di gestione ordinaria o straordinaria che non sia espressamente riservato all'Assemblea o ad altri organi;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) decidere sulle domande di ammissione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio può **conferire** ad uno o più dei propri componenti, o anche a

terzi, specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinandone i poteri.

Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è **convocato** dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e deve pervenire a ciascuno dei componenti del Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intende validamente costituito, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, e siano stati informati, e non vi si oppongano, i componenti dell'Organo di Controllo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno, in ogni caso, diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è **presieduto** dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono **legalmente costituite** quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a **maggioranza** dei presenti.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo Non sono ammesse **deleghe**.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza secondo le stesse modalità previste dall'Assemblea.

Di ogni deliberazione si redige processo **verbale** firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

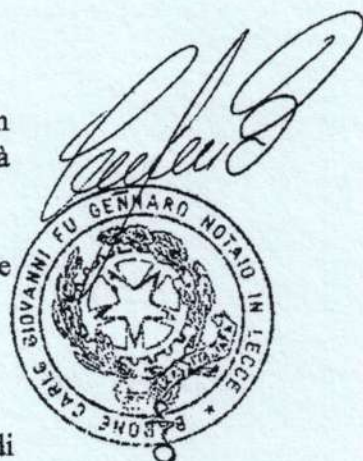
Art. 10) Presidente. Vice Presidente. Segretario. Tesoriere

Il **Presidente** è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio



Linea



Direttivo;

- e) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente cessa dalla carica per:

- a) dimissioni;
- b) revoca da parte dell'Assemblea;
- c) sopravvenuta incapacità giuridica;
- d) incompatibilità per Legge;
- e) perdita della qualità di associato.

In questi casi il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta giorni) dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il **Segretario** svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il segretario si occupa, inoltre, della tenuta dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il **Tesoriere** cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, insieme al Presidente, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 11) Organo di Controllo

Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, oppure qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea **nomina** un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

È **compito** dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee guida ministeriali.

- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Composizione

L'organo di controllo, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, che non siano Associati.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo viene redatto verbale che va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, qualora nominato, può essere monocratico o formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, che non siano Associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

Quando permesso dalla normativa, la revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito

- dall'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti all'Associazione dagli associati o da terzi a qualsiasi titolo;
- dalle quote associative,
- dai redditi patrimoniali,
- dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati,
- dai proventi derivanti da attività commerciale e produttiva marginale,
- dai proventi di attività di fund raising,
- da donazioni, eredità e lasciti generali e
- da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.



E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'**approvazione** un bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per predisporre il **bilancio preventivo** del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e **depositare** nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art.16 Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere i seguenti **libri**:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f) il registro dei volontari.

Art.17 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Tale collegio sarà composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte contendente ed il terzo di comune accordo tra le stesse e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Art. 18 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

More Lina Taro

